



Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato

(c.d. gratuito patrocinio)?

I cittadini con difficoltà economiche che hanno la necessità di agire o difendersi in un giudizio possono avvalersi di un avvocato a spese dello Stato.

L'istituto è previsto dal D.P.R. n°115 del 2002 secondo il quale:

- un cittadino può avvalersi dell'assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo penale qualora sia indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che vuole costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- un cittadino può avvalersi dell'assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo civile, amministrativo, contabile o tributario, o di volontaria giurisdizione qualora le sue ragioni non risultino manifestamente infondate.

Per godere del patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto "gratuito patrocinio" occorre esservi ammessi.

Attenzione: L'avvocato non può chiedere compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio; infatti, ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (art. 85 c. 3 DPR 115/2002 e art. 29 c. 8 Codice deontologico forense).

Chi ha diritto al gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:

- i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
- i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
- gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

Chi è escluso dal gratuito patrocinio

Sono esclusi dal beneficio (art. 76 c. 4 bis DPR 115/2002) i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:

- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.),
- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.,
- reati commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);
- produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).

Riferimenti legislativi:

- DPR 155/2002 artt. da 74 a 142,
- Decreto inter dirigenziale 10 maggio 2023 in GU 6/6/2023
- consultare sempre i siti dei COA competenti per i singoli casi.

Scheda aggiornata al 09 06 2023 B.B.